

STUDIO LEGALE MAGGIANI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA LORIS GIORGI, 5 - 54033 CARRARA  
VIA PERSIO, 35 - 19121 LA SPEZIA (REC.)  
TEL.: 0585.35.43.95 - 6 FAX: 0585.35.43.97

**ORIGINALE**

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Giudice del lavoro

Le sig.re **BORELLA Elena** nata a La Spezia il 19/02/1967 (c.f. BRL LNE 67B59E 463 A) e residente in La Spezia via Sarzana n. 239, **DE MARTINO Patrizia** nata a Levanto il 17/06/1973 (c.f. DMR PRZ 73H57 E560 C) residente in La Spezia Scalinata Spallanzani n. 34, **RANEDDA Daria** nata a La Spezia il 16/10/1981 (c.f. RND DRA 81R56 E463J) residente a La Spezia via Sapri n. 19/8, **ROCCHETTA Marina** nata a Melegnano (MI) (c.f. RCC MRN 72P55 F100 Q) residente a La Spezia, via Madonna dell'Olmo n. 13, **VALUCCIO CRISTINA**, nata a Paderborn (D) il 28/02/1965 (c.f. VLV CST 75B68 Z112 M) residente in La Spezia via Plava n. 6, agli effetti del presente procedimento tutte elettivamente domiciliate in La Spezia Via Persio n. 35 (Ufficio Vertenze UIL) presso lo studio e persona dell'avv. Luigi Maggiani (c.f. MGG LGU 67S06 F023 T) che le rappresenta e difende per delega posta in calce del presente atto, il quale difensore dichiara di volere ricevere ogni comunicazione riguardante il procedimento al proprio indirizzo di posta elettronica certificata [avluigimaggiani@cnfpec.it](mailto:avluigimaggiani@cnfpec.it)

ESPONE

- A) le ricorrenti risultano tutte abilitate all'insegnamento nella scuola primaria in virtù del diploma magistrale conseguito in epoca anteriore all'anno scolastico 2001/2002 (più precisamente le ricorrenti hanno conseguito il diploma magistrale in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. 124/1999), come risulta dai diplomi che si producono (doc. da 1 a 5);
- B) le ricorrenti, sulla base di quanto disposto dal D.M. 01/04/2014 n. 235 (che si produce doc. 6), presentavano dunque all'Ufficio scolastico per la regione Liguria Ambito territoriale della Spezia regolare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso relativa alla scuola primaria per gli anni



N° 187P  
del protocollo  
AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di SP. CRO il 28/07/15  
C.T. 11016 AN. 1015 FIN. 11017 (101)

- scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (come risulta dai documenti che si producono da 7 a 11);
- C) con provvedimenti datati 07/08/2014, rispettivamente prot. 4574 (doc. 12); prot. n. 4544 (doc. 13) prot. n. 4626 (doc. 14), prot. n. 4625 (doc. 15) prot. n. 4603 (doc. 16) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Ambito territoriale della Spezia, rigettava le domande delle odierne ricorrenti;
  - D) difatti, ad avviso dell'amministrazione convenuta, poiché l'art. 1 del D.M. 235/2014 prevede per il solo personale docente già inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II e III e aggiuntiva la possibilità di chiedere: " a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, c) il trasferimento da una provincia ad un'altra", le domande delle ricorrenti volte invece ad ottenere "l'inserimento a pieno titolo e/o con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso AAA/EEE per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017", non potevano essere accolte;
  - E) le ricorrenti hanno motivo di dolersi di tale provvedimenti di rigetto e ciò per i seguenti:

MOTIVI

**In via preliminare: sulla giurisdizione.**


Come ormai noto la materia che ci occupa è stata oggetto di un netto mutamento di orientamento giurisprudenziale, ad opera, dapprima delle Sezioni Unite della Suprema Corte ed in seguito dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Già da tempo, in effetti, la giurisprudenza della Suprema Corte (SS.UU. ordinanza n. 3399 del 13 febbraio 2008) aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario in tema di

controversie concernenti l'utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento (inserimento, collocazione assunzione), enunciando il principio di diritto in base la quale "La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicchè non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili. Ciò perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.."

Dunque, in base all'iter argomentativo della Suprema Corte, (confermato nel tempo in numerose decisioni Cass.; 16 giugno 2010 n. 14496; 3 aprile 2010 n. 10510), nei casi di impugnazione di provvedimenti inerenti l'inclusione e/o la collocazione nelle graduatorie ad esaurimento, la situazione giuridica protetta, la natura dell'attività esercitata



dall'amministrazione.

principi espressi dalla Corte di Cassazione e altri sopra sommariamente riassunti

avviso di posto con indicazione delle

indecisamente della Suprema Corte di Cassazione

approvazione finale di graduatoria che individua

Si tratta invece di inserimento in graduatoria di

gerarchia di attività amministrativa sulla base di valutazioni "dirizionali".

Il medesimo principio è stato ribadito

nella Suprema Corte (8 febbraio 2011 n. 3032) in forza della quale la giurisdizione

amministrativa della graduatoria spetta al giudice

"atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del pubblico  
privato ai sensi dell'art. 5, comma 2 d. lgs. 165/2001 di fronte ai quali sono configurabili solo  
diritti soggettivi, perché la pretesa ha ad oggetto lo conferimento di un posto di lavoro  
graduatoria utile ai fini dell'assunzione.....omissis.....".

Nella medesima pronuncia la Corte precisa come l'attribuzione della giurisdizione al giudice  
graduatoria utile ai fini dell'assunzione.....omissis.....".

Nella medesima pronuncia la Corte precisa come l'attribuzione della giurisdizione al giudice  
amministrativo si applichi, ai sensi dell'art 63 comma 4 del D. Lg.s n. 165 del 2001, "solo alle

AVVISO DI RICEVITA' DI RICEVIMENTO

*controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione " e sia, pertanto "limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento".*

Il principio giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite e poco sopra richiamato, nonostante alcune, pur autorevoli, pronunce contrarie rese in materia analoga a quella oggetto della presente controversia, induce a ritenere comunque sussistente, anche nel caso di specie, la giurisdizione del giudice ordinario.

A corollario di ciò e della qualificazione della situazione giuridica soggettiva protetta in termini di diritto soggettivo deriva il venir meno del termine di di 60 gg. per l'impugnazione del provvedimento con cui l'amministrazione ha negato alle ricorrenti l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

### **Nel merito**

Pare opportuno, principalmente, ricordare, che, come esposto in premessa e documentalmente provato, le ricorrenti, risultano tutte in possesso di diploma magistrale conseguito in epoca anteriore all'anno 2001/2002.

Il valore di titolo abilitante all'insegnamento del diploma magistrale conseguito entro tale data (ovvero prima che venisse istituito il corso di laurea in "Scienza della formazione"), dopo una lunga querelle giudiziaria, ha trovato un formale riconoscimento, nel parere del Consiglio di Stato n. 03813, datato 11/09/2013.

Ivi si chiarisce che: *"la disposizione (il Supremo Collegio amministrativo si riferisce al d. m. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001/2002 la cd. abilitazione magistrale, n.d.s.) è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango*



AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di SP CPO  
il 28/07/15

secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali..." deve considerarsi abilitante "secondo l'art. 53 del R.D. 06/05/1923 n. 1054 in combinato disposto con l'art. 197 del d.l. 16 aprile 1994 n. 297. Ciò è sancito, inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, all'art. 15 comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1998 n. 3232 ed infine recentemente, ai fini dell'ammissione del concorso a cattedre dal d.d.g. n. 82 del 24/09/2012..." (doc. 17).

Il parere in esame, ponendo definitivamente fine alla lunga vicenda giudiziaria relativa alla natura abilitante o meno del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, è stato poi recepito e formalizzato dal D.P.R. n. 325 del 25/03/2014 che si produce (doc. 18).

Detto provvedimento, riconoscendo il diploma magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento, riconosce altresì implicitamente il diritto dei possessori di diploma magistrale (conseguito entro tale data) all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Sia sufficiente, al fine di chiarire ciò, ricordare quanto segue.

L'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 riservava ai docenti muniti di idoneo titolo abilitante il diritto all'inserimento nelle graduatorie permanenti all'epoca utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato.

Successivamente, ossia con L. 296/2006 le graduatorie permanenti vennero trasformate in graduatorie ad esaurimento.

Le graduatorie ad esaurimento venivano concepite come un vero e proprio sistema concorsuale per titoli e costituivano (così come costituiscono) l'unico canale esistente per reclutare il personale docente in possesso del titolo abilitante: in particolare sia per il conferimento di incarichi a tempo determinato annuali o fino al termine delle attività

didattiche, sia per il conferimento del 100% degli incarichi a tempo determinato laddove siano state esaurite le graduatorie di merito.

Le graduatorie ad esaurimento vennero create con il dichiarato scopo di istituire un piano di assunzioni volto alla graduale stabilizzazione del personale docente in esse incluso e, per facilitare tale programma, le graduatorie ad esaurimento furono concepite come "blindate" ossia senza prevedere la possibilità dell'inserimento di nuovi aspiranti, dopo l'ultimo aggiornamento previsto per il biennio 2007/2009.

L'art. 1 comma 605 della legge 296/2006, difatti, riconosce il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ai soli docenti già in possesso di titolo abilitante al momento dell'entrata in vigore della legge, ovvero in fase di conseguimento del titolo a tale data.

Ciò posto, risulta di tutta evidenza che i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero in possesso di idoneo titolo abilitante e che, pertanto, avessero acquisito il diritto, ai sensi del già menzionato art. 1 comma 605 della legge 296/2006, anche all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Invero, nel caso di specie, le ricorrenti sono in possesso di titolo abilitante conseguito ben prima dell'entrata in vigore della legge 296/2006, né le loro domande di inserimento potranno essere ritenute tardive in quanto soltanto nel 2014, ovvero a seguito di pronuncia del Consiglio di Stato e del D.P.R. 325/2014, è stato finalmente riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale.

Quest'ultima circostanza, pertanto, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

Sotto tale profilo, pertanto, non potranno che essere ritenuti illegittimi, in quanto *contra legem*, le disposizioni contenute nel D.M. 235/2014, nella parte in cui prevedono in favore del



III, o IV fascia), la facoltà di chiedere ed ottenere: a) la permanenza e/o l'aggiornamento del

titolo illegittimamente ai soggetti muniti di titolo abilitante ma non esonerati in

ergastolaria (a possibilità di inservizio)

Quanto esposto è stato recentemente confermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di

29  
permanenti, ora ad esaurimento"

La parte di atti e documenti concernenti la legittimità delle norme di

l'illegittimità dell'esclusione operata dal Ministero concernente

\*\*\*

Tutto ciò premesso le parti ricorrenti

**RICORRONO**

Al Tribunale della Spezia, in funzione di Giudice del lavoro, affinché fissata udienza di

Tutto ciò premesso le parti ricorrenti

**RICORRONO**

Al Tribunale della Spezia, in funzione di Giudice del lavoro, affinché fissata udienza di discussione Voglia accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

<Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrais reiectis*, previa disapplicazione di eventuali atti amministrativi contrari alla legge

- annullare il D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alle odierne ricorrenti,

SP  
di retro) da l'U.P. c

ISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'



scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie ora ad esaurimento;

- per gli effetti disapplicare i provvedimenti indicati in premessa con cui l'Ufficio scolastico per la regione Liguria Ambito territoriale della Spezia ha negato alle ricorrenti l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, e disporre l'inserimento nelle suddette graduatorie nella posizione e con il punteggio risultante dalle rispettive domande;
- Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore anticipante.>

*Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato e sconta un contributo unificato di € 259,00.*

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

1. diploma magistrale BORELLA ELENA;
2. diploma magistrale DE MARTINO PATRIZIA;
3. diploma magistrale RANEDDA DARIA;
4. diploma magistrale ROCCHETTA MARINA;
5. diploma magistrale VALUCCIO CRISTINA;
6. D.M. 235/2014 del 25/03/2014;
7. domanda di inserimento graduatorie ad esaurimento BORELLA ELENA;
8. domanda di inserimento graduatorie ad esaurimento DE MARTINO PATRIZIA;
9. domanda di inserimento graduatorie ad esaurimento RANEDDA DARIA;
10. domanda di inserimento graduatorie ad esaurimento ROCCHETTA MARINA;
11. domanda di inserimento graduatorie ad esaurimento VALUCCIO CRISTINA;
12. provvedimento datato 07/08/2014 prot. 4574 relativo a BORELLA ELENA;
13. provvedimento datato 07/08/2014 prot. n. 4544 relativo a DE MARTINO PATRIZIA;
14. provvedimento datato 07/08/2014 prot. n. 4626 relativo a RANEDDA DARIA;




- 15. provvedimento datato 07/08/2014 prot. n. 4625, relativo a ROCCHETTA MARINA;
- 16. provvedimento datato 07/08/2014 prot. n. 4603, relativo a VALUCCIO CRISTINA;
- 17. parere del CONSIGLIO DI STATO n. 03813 del 11/09/2013;
- 18. D.M. n. 325 del 25/03/2014;

Carrara, lì 3 luglio 2015

Avv. Luigi Maggiani

DEU  
N° 187P  
del cronologico  
AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di SP. CPO il 28/07/15  
T. 11.01.15



STUDIO LEGALE MAGGIANI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA LORIS GIORGI, 5 - 54033 CARRARA  
VIA PERSIO, 35 - 19121 LA SPEZIA (REC.)  
TEL.: 0585.35.43.95 - 6 FAX: 0585.35.43.97

Le sottoscritte RANEDDA DARIA, ROCCHETTA MARINA, VALUCCIO CRISTINA, BORELLA ELENA e DE MARTINO PATRIZIA, informatE ai sensi dell'art. 4, 3. co. dec. lgs.vo 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delegano a rappresentarlo e difenderlo nel presente ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in ogni sua fase e grado, compreso l'eventuale procedimento esecutivo ed eventuali fasi di opposizione allo stesso, l'avv. **Luigi Maggiani** del Foro di Massa e Carrara, al quale conferiscono ogni più ampia facoltà necessaria al buon fine dell'incarico, comprese quelle di transigere e conciliare, chiamare terzi o intervenire in causa, riscuotere somme e dare quietanza, rinunciare agli atti ed all'azione, proporre domande riconvenzionali e querele di falso, riassumere il giudizio, nominare altri procuratori e farsi sostituire, tutto ciò non soltanto per la fase di merito, ma anche per eventuali procedure cautelari e/o inibitorie, ivi compreso il potere di interporre reclami o gravami.

Elegge domicilio nello studio dello stesso avv. Luigi Maggiani in La Spezia Via Persio n. 35  
(Ufficio Vertenze Uil)

RANEDDA DARIA

ROCCHETTA MARINA

VALUCCIO CRISTINA

BORELLA ELENA

DE MARTINO PATRIZIA

Sono firme autentiche

Avv. Luigi Maggiani





TRIBUNALE DELLA SPEZIA

n. 715 del 2015 R.G.L.

Il Giudice monocratico,  
in funzione di Giudice del lavoro,  
nella persona del dottor Giampiero Panico,

letto il ricorso registrato al numero che precede,  
visto l'art. 415, c.p.c.,

l'udienza di discussione per il giorno 23 settembre 2015, ore 9:50.  
Preavverte il convenuto che, in caso di mancata costituzione entro dieci giorni prima di  
detta udienza, incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416, c.p.c..  
La Spezia, 09/07/2015.

IL GIUDICE  
(Giampiero Panico)

